



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE**

REGOLAMENTO

CENTRO DI SERVIZI

"CENTRO UNIVERSITARIO DI SERVIZI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO"

(Emanato con D. R. n. 34 del 22.5.2008

Modificato con D.R. n. 77 del 27.10.2008

Modificato con D.R. n. 13 del 13.2.2009)

Art. 1 Istituzione

1.1 E' costituito il CENTRO DI SERVIZI denominato CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO" (CUSCOS), di seguito denominato "Centro".

1.2 Aderiscono al Centro, su esplicita domanda:

- i Docenti dell'Ateneo che condividono i principi ispiratori e le finalità operative evidenziate nell'atto costitutivo del Centro e che, compatibilmente con le attività istituzionali di loro competenza, sono disponibili ad operativamente partecipare alla loro realizzazione; della adesione al Centro devono darne comunicazione al Direttore di Dipartimento di afferenza. Possono inoltre aderire al Centro i Dipartimenti che condividono i principi ispiratori e le finalità operative evidenziate nel presente Regolamento (art. 2), secondo le modalità previste per i singoli Docenti contenute nel regolamento. Ogni Dipartimento può nominare un proprio delegato che li rappresenta presso il Centro scegliendolo tra gli afferenti al Dipartimento che hanno singolarmente aderito al Centro

- Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

- Le associazioni Studentesche dell'Ateneo, ovvero ulteriori associazioni a cui afferiscono studenti dell'Ateneo che condividono i principi ispiratori, disponibili ad partecipare operativamente alla loro realizzazione, possono presentare domanda di afferenza per partecipare agli organi del centro.

Art. 2 Principi ispiratori

I principi ispiratori del Centro sono:

2.1. La predisposizione di percorsi di sensibilizzazione, formazione, ricerca, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello Sviluppo Umano e Sostenibile, della Cooperazione allo Sviluppo e della Pace;

2.2 Il sostegno alla formazione di nuove generazioni di ricercatori, tecnici e professionisti in grado di operare per la promozione dello sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale;

2.3 L'individuazione, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse umane presenti nell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia disponibili a operare per la promozione dello sviluppo umano, sociale, tecnico ed economico dei Paesi coinvolti in progetti di cooperazione sviluppo e per la lotta alla povertà e per il rispetto dei diritti umani;

2.4. La promozione delle relazioni tra Ateneo e soggetti istituzionali, deputati alle finalità appena enunciate che possano contribuire attivamente alla realizzazione di iniziative concrete e all'attivazione di progetti comuni; con particolare riferimento ai soggetti pubblici e privati presenti nel territorio di influenza dell'ateneo.

2.5. La promozione della partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti nella cooperazione, come metodologia abituale di lavoro.

2.6 La partecipazione alla rete interuniversitaria istituita con l'adesione da parte del nostro Ateneo al Protocollo d'Intesa del "Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo", (seduta del Senato Accademico del 17-04-07.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Art 3 Finalità operative

Le finalità operative del Centro sono:

A favore della ricerca:

3.1.1 La promozione di ricerche e studi preferibilmente interdisciplinari atti a stimolare la cooperazione e la solidarietà internazionale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

3.1.2 L'elaborazione e la sperimentazione di modelli di intervento di carattere interdisciplinare finalizzati alla lotta alla povertà;

2.1.3 La pubblicazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla cooperazione e solidarietà internazionale;

A favore della formazione:

3.2.1 La promozione e la gestione di programmi per iniziative finalizzate alla didattica e alla formazione nei paesi con difficoltà di accesso all'istruzione e alle conoscenze;

3.2.2 Il supporto scientifico e organizzativo delle attività rivolte a paesi coinvolti in progetti di cooperazione allo sviluppo; attraverso la nascita e il sostegno di corsi di laurea e master universitari;

3.2.3 La promozione di esperienze di formazione e relativo riconoscimento curricolare per gli studenti di Ateneo che intendano frequentare Università o progetti di cooperazione internazionale attuati da partners del Centro

3.2.4 Il sostegno dei dibattiti culturali nella realtà territoriale dell'Ateneo sui temi di cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e la promozione della pace

A favore della erogazione di prestazioni:

2.3.1 La collaborazione con enti pubblici e soggetti privati impegnati in progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso interventi di consulenza tecnica e di ricerca

3.3.2 La promozione del dialogo interistituzionale (soprattutto a livello locale) per l'avvio di progetti che siano espressione delle potenzialità e dell'impegno del territorio provinciale;

3.3.3 La tutela giuridica agli operatori del Centro impegnati in progetti di cooperazione internazionale ed l'individuazione il quadro normativo e le opportune procedure amministrative che consentano la utilizzazione delle risorse umane del Centro in sinergia con i compiti istituzionali

Art. 4 Organi del Centro:

Organi del Centro sono: il Consiglio, il Comitato di Direzione, il Direttore.

4.1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti aderenti al Centro, da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo aderente al Centro e dai rappresentanti delle associazioni di cui all'art 1.2. Fino ad un massimo di 1/5 degli aderenti, il Consiglio può cooptare al proprio interno figure di particolare rilievo e prestigio funzionali alla missione del Centro.

4.2. Il Consiglio, che è convocato almeno due volte nel corso di un anno ed è presieduto dal Direttore:

- elegge, al suo interno il Comitato di Direzione.

- formula pareri al Comitato di Direzione per definire le linee strategiche del Centro nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente Regolamento e fornisce e approva il piano di attività annuale;

- delibera il bilancio preventivo, con allegato piano finanziario, ed il rendiconto consuntivo.

Il Consiglio delibera in merito alle richieste di nuove adesioni.

Art. 5 Comitato di Direzione

5.1 Il Comitato di Direzione è composto da cinque membri eletti dal Consiglio e dal Delegato del Rettore per i Programmi di cooperazione allo sviluppo dei Paesi terzi. Le associazioni studentesche eleggono un proprio rappresentante e i Docenti gli altri 4 rappresentanti fra i propri componenti effettivi.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Il Comitato di Direzione elegge al suo interno il Direttore.

Il Comitato di Direzione deve essere convocato non meno di due volte nel corso di un anno.

5.2. Il Comitato di Direzione è responsabile dell'attività scientifica del Centro ed è garante della valorizzazione e della attuazione dei principi ispiratori del Centro.

5.3. Il Comitato definisce gli obiettivi del Centro ed ha responsabilità della loro attuazione.

5.4. Il Comitato di Direzione esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dal presente Regolamento.

5.5. A tale fine il Comitato di Direzione:

individua le linee di indirizzo e di pianificazione strategica;

definisce un piano annuale di attività;

individua gli standard di funzionamento e le modalità operative;

verifica gli obiettivi raggiunti e la loro qualità;

individua il fabbisogno di risorse umane e finanziarie;

alloca le risorse disponibili fra le diverse attività;

approva i protocolli d'intesa e le convenzioni poste in essere;

definisce le politiche di comunicazione strategica.

5.6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti; in caso di parità prevale la decisione del Direttore.

Art. 6 Direttore

6.1. Il Direttore rappresenta il Centro verso l'esterno, sviluppa le relazioni verso soggetti e istituzioni esterne e convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di Direzione.

6.2. Il Direttore nomina, tra i docenti dell'Ateneo che compongono il Comitato di Direzione, un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 7 Durata degli organi

La durata in carica del Direttore, del Consiglio e del Comitato di Direzione è di tre anni accademici.

In caso di eventuale cessazione anticipata, i nuovi nominati restano in carica fino a compimento del mandato in corso.

Art. 8 Autonomia e finanziamenti

8.1. Il Centro ha autonomia contabile e amministrativa che esercita per il miglior perseguimento dei fini istituzionali.

8.2. L'amministrazione del Centro viene tenuta presso l'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

8.3. Il Centro si avvale per le funzioni tecniche amministrative del personale e delle strutture che l'Ateneo riterrà di prevedere. Le prestazioni degli aderenti al Centro nel contesto della realizzazione delle finalità elencate nel presente articolo sono a titolo completamente gratuito per l'Amministrazione universitaria.

8.4. I mezzi finanziari del Centro sono costituiti da:

- contributi erogati da Organizzazioni e/o Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali;

- entrate derivanti da contratti e convenzioni, da prestazioni ad utenti per conto terzi, da attività di servizio, ricerca o collaborazione;

- eventuali entrate derivanti da espliciti incarichi di servizi da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

- forme autonome di finanziamento.

8.5. I fondi a disposizione del Centro sono contabilizzati in un apposito capitolo di spesa



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

8.6. In caso di scioglimento del Centro, tenuto conto delle modalità previste dal Regolamento dei Centri Universitari, sentita la Direzione Amministrativa e il Comitato di Direzione del Centro, l'eventuale patrimonio del Centro viene destinato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 9 Sede

Il Centro, temporaneamente in fase di prima attivazione, ha sede presso il Dipartimento di Medicine e Specialità Mediche

Articolo 10 Durata del Centro

Il Centro è costituito con durata triennale, a decorrere dalla nomina del Direttore. Allo scadere del termine di durata triennale, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di ricostituzione, che dovrà essere approvata dagli organi accademici sulla base di una relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari vigenti in materia.